

# STATUTO della ASSOCIAZIONE

## “Salumeria tipica delle Marche”

---

### **Art. 1 - Denominazione e durata.**

E' istituita l'Associazione privata denominata “Associazione della Salumeria tipica delle Marche”

### **Art. 2 - Durata.**

La durata dell'associazione é a tempo indeterminato e comunque non sarà sciolta prima di aver raggiunto lo scopo del riconoscimento da parte degli organismi abilitati dell'indicazione D.O.P. ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 per i prodotti, ritenuti meritori del riconoscimento, della salumeria tipica marchigiana inseriti nell'”Elenco Regionale dei Prodotti Tradizionali” in base al Dlgs Marche n. 173/98 art. 8 comma 1 e D.M.P.A.F. n. 350/99.

### **Art. 3 - Sede.**

L'associazione ha sede legale in Ancona. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, uffici, delegazioni o sezioni in qualsiasi altra località italiana o estera.

### **Art. 4 - Finalità.**

L'Associazione non ha finalità di lucro, ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e spontanea associazione.

L'Associazione della Salumeria tipica delle Marche si propone di:

- favorire e promuovere la qualificazione e la valorizzazione dei prodotti della salumeria tipica della Regione Marche, anche attraverso azioni ed iniziative volte alla salvaguardia della tipicità e delle qualità peculiari legate alla zona di origine ed al processo produttivo;
- migliorare le conoscenze storiche, culturali e delle caratteristiche produttive e gastronomiche della Salumeria tipica della Regione Marche;
- promuovere e ottenere la registrazione delle denominazioni di origine protetta (DOP) dei prodotti della Salumeria tipica delle Marche prodotti con carne suina proveniente da maiali nati e allevati nella Regione Marche e inseriti nell'”Elenco Regionale dei Prodotti Tradizionali” in base al Dlgs Marche n. 173/98 art. 8 comma 1 e D.M.P.A.F. n. 350/99;
- attivare e coordinare la collaborazione tra gli Enti pubblici e privati coinvolti nelle attività di programmazione e gestione di azioni finalizzate alla promozione, tutela e salvaguardia della filiera agro alimentare delle carni suine marchigiane;

Nel concreto, l'Associazione svolgerà le attività di:

- 1) aggregare produttori di suini, macellatori, trasformatori di carne suina e tutte le figure professionali che operano nella commercializzazione sia in Italia, sia all'estero di prodotti alimentari tipici delle Marche, al fine di organizzare e qualificare la filiera della dei prodotti della salumeria tipica marchigiana;
- 2) adottare un marchio di origine identificativo dei prodotti della Salumeria tipica delle Marche e provvedere alla sua gestione, diffusione, promozione e valorizzazione;
- 3) formulare disciplinari di produzione che tengano conto di tutte le peculiari caratteristiche, in riferimento a qualità, tradizione e tipicità dei singoli prodotti della Salumeria tipica delle Marche, considerando le diverse componenti che determinano le rispettive caratteristiche, quali le condizioni d'allevamento, l'alimentazione, i metodi di macellazione, la trasformazione e la stagionatura dei prodotti riconosciuti meritori della Denominazione di Origine Protetta;

- 4) in ottemperanza alle leggi ed alle disposizioni, provinciali, regionali, ministeriali e comunitarie, promuovere e attuare tutte le iniziative utili al riconoscimento delle protezioni D.O.P.;
- 5) raccolta, amministrazione e distribuzione di contributi attraverso opportune organizzazioni o a livello individuale per lo sviluppo dell'associazione;
- 6) progettazione, produzione e raccolta di materiale per l'allestimento di mostre, corsi, convegni e campagne appositamente organizzate per aiutare la crescita e lo sviluppo dell'Associazione e del marchio di origine;
- 7) collaborazione con tutte le iniziative, anche individuali, e con le Associazioni e le Organizzazioni che perseguono le medesime finalità.

Per il conseguimento degli scopi sociali e delle finalità generali, essa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e creditizia necessarie alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L'Associazione, quale organo di coordinamento e mandatario della propria base associata non potrà esplicare nessuna attività produttiva e commerciale a scopo di lucro.

#### **Art. 5 - Soci.**

I membri dell'Associazione si dividono in soci ordinari e soci onorari. I soci possono essere persone fisiche, giuridiche, associazioni ed Enti di qualsiasi tipo e natura.

I soci onorari non hanno alcun diritto di voto nelle assemblee.

Il numero di associati è illimitato.

Possono essere ammessi a soci gli allevatori di suini, i macellatori, i trasformatori e tutte le altre figure professionali e non che partecipano direttamente o indirettamente alla filiera della carne suina marchigiana.

#### **Art. 6 - Ammissione e decadenza dei soci.**

Per essere nominati membri dell'Associazione, gli interessati devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione il quale decide in ordine all'ammissione verificati i requisiti del richiedente con riferimento alle finalità espresse nell'Art. 4 del presente Statuto.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione deliberare l'espulsione dei soci nel caso in cui il loro comportamento venga ritenuto in contrasto con i fini ed i principi dell'Associazione.

I soci che intendono recedere dall'Associazione devono darne comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo, al Consiglio di Amministrazione.

Il socio decade automaticamente qualora sia inadempiente all'obbligo di versamento della quota annuale.

Il socio che recede o viene escluso dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non può vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Proventi dell'Associazione e patrimonio.**

Costituiscono proventi dell'Associazione le quote dei soci, i lasciti e le donazioni, i residui di gestione precedenti, le contribuzioni pubbliche e private, i ricavi connessi all'esercizio di attività commerciali statutariamente previste.

L'accettazione di donazioni é subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare annualmente l'importo minimo della quota associativa.

Costituisce patrimonio dell'Associazione la parte dei proventi non destinata a copertura dei costi di gestione.

#### **Art. 8 - Organi dell'Associazione.**

Gli organi deliberanti e consultivi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori.

#### **Art. 9 - Assemblea dei soci.**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali.

La sede dell'Assemblea può essere diversa dalla sede sociale, purché in territorio italiano. Il Consiglio di Amministrazione deve stabilirlo almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea è indetta in sessione ordinaria almeno una volta l'anno e non oltre il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, del preventivo e dell'ammontare dei contributi associativi dovuti dai soci, in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da più di un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante semplice lettera a tutti i soci e/o con segnalazione su riviste e/o quotidiani, almeno dieci giorni prima della data fissata per le Assemblee medesime. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data ed ora, gli argomenti posti all'ordine del giorno e il luogo.

#### **Art. 10 - Deliberazioni dell'Assemblea.**

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci iscritti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri soci e la rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Ogni socio non può rappresentare più di due soci oltre a se stesso.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sull'ammontare delle quote sociali;
- sulla nomina dei componenti l'organo amministrativo, previa fissazione del numero degli amministratori, e dei componenti del Collegio dei Revisori;
- su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- sul trasferimento della sede;

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa e nomina un segretario anche tra i non soci.

Il Presidente constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

#### **Art. 11 - Consiglio di Amministrazione.**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a tredici membri eletti dalla Assemblea. L'Assemblea, all'atto della nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio resta in carica per tre anni e i membri sono rieleggibili.

Esso sovrintende all'attività dell'Associazione in vista della realizzazione dei suoi fini statutari, predisporre il bilancio annuale, la relazione sull'attività e le grandi linee del programma annuale dell'Associazione e il bilancio preventivo. Su eventuale mandato dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione redigerà un regolamento interno, per disciplinare il corretto svolgersi dell'attività dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali.

Al Consiglio di Amministrazione sono affidati tutti i poteri relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresa l'assunzione di dipendenti e nomina del Direttore dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno i due terzi dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, se nominato.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non prendono parte ad almeno metà delle riunioni annuali, si considerano decaduti dal mandato e vengono sostituiti con altri membri dell'Associazione scelti dal Consiglio di Amministrazione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio, si provvederà alla sostituzione con altri membri dell'Associazione scelti dal Consiglio di Amministrazione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Le cariche di Consigliere sono gratuite e ai componenti l'organo amministrativo spetterà solo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

#### **Art. 12 - Presidente.**

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e al massimo due Vicepresidenti. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci; svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente più anziano.

#### **Art. 13 – Comitati tecnici.**

Il Consiglio di Amministrazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, può costituire comitati tecnici scientifici, composti anche tra i non soci. Il Consiglio di Amministrazione delibererà sulle finalità e mansioni da attribuire a tali Comitati, fissandone la durata, l'operatività e gli eventuali compensi. I Comitati tecnici sono presieduti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro Consigliere o dal Direttore allo scopo delegati.

#### **Art. 14 - Collegio dei Revisori.**

Il Collegio dei Revisori, quando nominato, si compone di tre membri effettivi. In caso di nomina da parte dell'Assemblea, essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea, all'atto della nomina, delibererà sull'eventuale compenso spettante ai membri del Collegio. Il Collegio provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme vigenti, dei Bilanci consuntivi e preventivi.

#### **Art. 15 - Esercizio sociale.**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2005.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale e tenuto a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### **Art. 16 - Liquidazione dell'Associazione.**

L'Assemblea, oltre nei casi imposti dalla legge, delibera sullo scioglimento dell'Associazione nominandone il liquidatore. Il Patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione o Ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dal liquidatore in base alle indicazioni dell'Assemblea dei soci e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### **Art. 17 - Controversie.**

In caso di controversie inerenti l'interpretazione e l'attuazione dello statuto, ove la legge non disponga diversamente, tutti gli organi dell'Associazione ed i loro membri dovranno fare ricorso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà "ex equo et bono" e senza formalità di procedura. La nomina di tale arbitro, qualora non avvenga in comune accordo tra le parti, dovrà essere fatta dal Pretore di Ancona, su istanza della parte più diligente.

#### **Art. 18 - Rinvio alla legge.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.